



POS. CNR N. 693/15

REP. CNR CN. N. 9940



## ACCORDO QUADRO

TRA

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

**E**

**SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

A handwritten signature in black ink that reads 'Cib'.

## Accordo Quadro

tra

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in seguito CNR, ente di diritto pubblico con sede in Roma, piazzale Aldo Moro n 7, rappresentato dal Presidente, Prof. Luigi Nicolais,

e

**Società Cooperativa Culture**, in seguito CoopCulture, impresa cooperativa culturale, con sede in Venezia Mestre, corso del Popolo n 40, rappresentata dal Presidente, Giovanna Barni,

### Premesso che

1. Il CNR, in base allo Statuto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e pubblicato sulla G.U. in data 19 aprile 2011, è ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori di sviluppo della conoscenza ed applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni;  
Il CNR promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
  - svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
  - promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti e istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;
  - la rete scientifica del CNR è composta dai dipartimenti, con compiti di programmazione coordinamento e controllo, dagli istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unità di ricerca presso terzi;
  - Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale (DSU) opera in quattro aree principali alle quali afferiscono i suoi Istituti: Studi Culturali; Giurisprudenza; Scienze Sociali e Ricerca Cognitiva e Linguistica;

2. CoopCulture è una cooperativa operante nel settore dei beni e delle attività culturali in Italia, in grado di offrire risposte e soluzioni innovative alle esigenze sempre più complesse di un settore in continua evoluzione, nell'ottica dell'integrazione tra beni culturali e territorio e tra cultura, turismo, economia locale.

Nell'intento di avvicinare i diversi pubblici all'arte, ha sviluppato percorsi di fruizione differenziati per linguaggi e modalità, sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e con una particolare attenzione alle comunità territoriali in tutte le sue componenti, famiglie, giovani, bambini, anziani, comunità immigrate.

CoopCulture opera in oltre 250 siti in Italia, tra musei, biblioteche, luoghi d'arte e di cultura, con oltre 1.000 operatori. Il personale è selezionato in base a competenze e professionalità ed è composto da addetti all'accoglienza, operatori di libreria, biglietteria e call center, archeologi e storici dell'arte, archivisti e bibliotecari, esperti di comunicazione e promozione, specialisti delle tecnologie applicate ai beni culturali. L'organizzazione CoopCulture risponde a criteri di specializzazione e territorialità.

Le divisioni, che corrispondono ai settori di attività dell'azienda e ne curano trasversalmente e su scala nazionale la progettazione, gli standard di servizio e l'omogeneità delle procedure, sono così articolate: musei e monumenti, biblioteche, beni culturali ebraici, marketing e comunicazione, promozioni e vendite, shop, presidio e safety.

Le varie divisioni sono coordinate dagli uffici direzionali e di presidenza dove, accanto alle attività di segreteria organizzativa, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, commerciale, amministrazione, ricerca e didattica, sono attive apposite sezioni dedite:

- alla progettazione in chiave europea di ipotesi di lavoro e valorizzazione culturale, da espletarsi nell'ambito di partnership europee all'uopo dedicate;
- alla ricerca e alla sperimentazione di modalità sempre più innovative e digitalizzate di accesso, fruizione e tutela del patrimonio culturale;
- raccordo con il mondo dell'education, con il polo universitario in particolare, finalizzato all'avvio al lavoro di soggetti impegnati in percorsi formativi a vario titolo coinvolti nell'economia generale dei beni culturali.

### Visto

- l'art. 3 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, che attribuisce al CNR i compiti di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione e integrazione europea in collaborazione con le università e altri soggetti pubblici o privati, nonché attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni;
- l'art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'assegnazione temporanea di personale presso pubbliche amministrazioni e imprese private;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni concernente la protezione dei dati personali;

- gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori;
- l'art. 49 del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR concernente i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati;

**tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1  
(*Premesse*)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2  
(*Oggetto della collaborazione*)

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le Parti intendono definire un quadro generale per le forme della loro attività di collaborazione intorno ai temi centrali di:

- valorizzazione del patrimonio culturale, anche diffuso, mediante la ricerca di nuove metodologie e nuovi strumenti utili ad ampliare l'accessibilità e la fruizione di circuiti e itinerari territoriali, anche attraverso una progettazione congiunta da proporre in sede di avvisi e bandi regionali;
- innovazione e sperimentazione, nei contesti culturali gestiti da CoopCulture, di nuove modalità digitalizzate di accesso, fruizione e tutela del patrimonio culturale;
- raccordo tra l'imprenditoria culturale e il sistema formativo di riferimento in funzione dell'individuazione di percorsi formativi utili alla definizione di figure professionali più rispondenti al mercato e/o alla riqualificazione di quelle esistenti, alla luce delle innovazioni introdotte nel comparto. Anche in relazione alla crescita professionale del personale Mibact e al rafforzamento organizzativo delle strutture;
- confronto europeo sulle modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi culturali in un'ottica di internazionalizzazione delle soluzioni innovative proposte.

Art. 3  
(*Forme dell'attività collaborativa*)

Nel caso in cui tale collaborazione implichi la partecipazione duratura di personale delle Parti, esse possono assumere una delle forme di seguito indicate, senza che tale elenco abbia carattere di esaustività:

- a. partecipazione a gruppi di studio/lavoro su temi specifici legati alle vetrine. Se le Parti ne convengono, possono invitare a far parte di questi gruppi di studio qualsiasi altro partner con un'esperienza nel settore;
- b. studi e programmi di ricerca in comune su argomenti tecnici specifici;
- c. messa a punto e approvazione di Protocolli destinati ai Musei;
- d. sperimentazione di nuove attrezzature/apparecchiature tecniche sviluppate da

- una delle Parti;
- e. pubblicazioni. Accanto a quelle specifiche in merito agli studi realizzati, le pubblicazioni possono prendere la forma di strumenti metodologici destinati alle Istituzioni incaricate della gestione e della cura del patrimonio culturale.

Art. 4  
(*Organi*)

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo Quadro, saranno istituiti i seguenti organi:

- a. Responsabile
- b. Comitato Paritetico di indirizzo

che dovranno svolgere le seguenti attività:

- a. il Responsabile, nominato di concerto tra le Parti, si occuperà della gestione dell'Accordo Quadro. Egli potrà avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di dipendenti o consulenti di ciascuna delle Parti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei programmi di ricerca di cui all'art. 2.
- b. il Comitato Paritetico di indirizzo sarà costituito:
  - dal Presidente del CNR o suo delegato
  - dal Presidente di Coop-Culture o suo delegato
  - da due rappresentanti nominati da ciascuna delle Parti

e avrà il compito di definire ogni anno i temi di collaborazione (gruppi di studio e studi tecnici) e l'eventuale formalizzazione di un accordo per le nuove attività individuate.

In occasione della prima riunione del Comitato, sarà consegnato alla Direzione di ciascuna delle Parti, per l'approvazione, un programma degli argomenti da affrontare e dei gruppi di studio.

Ciascuna Parte potrà sostituire il proprio rappresentante nel Comitato dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 5  
(*Gruppi di studio*)

Per l'avvio di tale attività non è necessario alcun accordo specifico tra le Parti. Ogni anno verranno dedicati a tale attività un minimo di incontri (riunioni, giornate di lavoro, seminari).

Le Parti mettono in comune, per gli studi prescelti, le loro rispettive competenze e i loro mezzi, ossia:

- per CNR: il suo personale tecnico e specialistico; locali e materiali secondo disponibilità e con la supervisione e la partecipazione del responsabile delle attrezzature; all'occorrenza e secondo i temi di studio concordati, il CNR metterà a disposizione



mezzi e personale sulla base delle disponibilità e di quanto previsto nelle convenzioni operative per ogni singola iniziativa congiunta intrapresa;

- per Coop-Culture: il suo personale tecnico e specialistico, locali e materiali secondo disponibilità e con la supervisione e partecipazione del responsabile per le attrezzature; all'occorrenza e secondo i temi di studio concordati, Coop - Culture metterà a disposizione mezzi e personale sulla base delle disponibilità e di quanto previsto nelle convenzioni operative per ogni singola iniziativa congiunta intrapresa.

Le spese di trasferta di ciascuna delle Parti saranno a loro proprio carico.  
Nel caso siano chiamati altri partecipanti, l'elenco dovrà essere approvato da entrambe le Parti.

Qualora vengano realizzate pubblicazioni, queste saranno fatte in collaborazione e con l'accordo di entrambe le Parti.

Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a, b, c, e dell'art. 3, ciascuna delle Parti metterà a disposizione, senza oneri per la controparte, dati, informazioni e documenti di interesse, nonché il personale e collaboratori che verranno scelti di comune accordo.

Art. 6  
*(Convenzioni Operative)*

Quando la collaborazione comporterà uno studio o una ricerca su un aspetto tecnico particolare, le Parti disciplineranno attraverso specifiche Convenzioni Operative le modalità, le metodologie e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dal presente Protocollo. In esse dovranno essere menzionati:

- Il soggetto dello studio o della ricerca;
- La sua durata;
- Proprietà e diritti sui risultati
- Modalità e tempistica della pubblicazione o della comunicazione dopo l'ottenimento degli ultimi risultati dello studio e della loro interpretazione (entro un limite massimo di 18 mesi);
- Personale coinvolto;
- Impiego o meno di stagisti;
- Strumenti tecnici e finanziari;
- Luoghi della ricerca;

Art. 7  
*(Disposizioni relative al personale: assegnazione temporanea)*

Ai fini dell'attuazione dei Programmi di ricerca di cui all'art. 3 e per favorire la partecipazione del personale ad attività di alto valore aggiunto, ciascuna Parte potrà disporre l'assegnazione temporanea del proprio personale presso l'altra Parte secondo quanto stabilito dall'art. 23-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Il personale delle Parti partecipanti alle attività di collaborazione conserva il contratto e lo statuto di lavoro del proprio organismo di origine, rispondendo al proprio datore di lavoro e operando secondo le regole e le procedure proprie.

Il personale di una Parte che opererà sul luogo di lavoro dell'altra si dovrà sottoporre alle procedure di abilitazione richieste per l'accesso a tali luoghi.

Il personale di una Parte che opererà nei locali dell'altra è tenuto al rispetto delle regole in vigore in tali locali in materia di igiene e sicurezza. Tali regole verranno loro notificate all'entrata in funzione dal responsabile della struttura di accoglienza.

Ciascuna Parte conserva il proprio potere disciplinare rispetto al proprio personale operante presso l'altra parte.

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni enucleate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 8

##### *(Partecipazione di altri Enti Pubblici e Privati ai Programmi di ricerca)*

Le Parti potranno individuare altri organismi privati e pubblici che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Convenzioni Operative. La disponibilità di ciascun organismo sarà oggetto di apposito atto da stipularsi con la Parte interessata, la quale darà tempestiva notizia alla controparte di tale stipula.

#### Art. 9

##### *(Proprietà dei risultati derivanti dalle Convenzioni Operative)*

Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo Quadro e messo a disposizione per l'attuazione delle Convenzioni Operative da esso derivanti.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo e delle Convenzioni Operative da esso derivanti saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli artt. 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.

I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo Quadro e alle Convenzioni Operative sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati - che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro.

Art. 10  
*(Pubblicazioni e comunicazioni)*

Ciascuna Parte dovrà rispondere entro due mesi a qualsiasi proposta di pubblicazione o di comunicazione avanzata dall'altra Parte. Qualsiasi rifiuto dovrà essere motivato e notificato per scritto. Passati i due mesi l'accordo si considererà sottoscritto.

La Parte che ha avviato la pubblicazione dovrà specificare il contributo dell'altra e riferire, se del caso, la collaborazione di partner diversi che hanno condotto la ricerca e di quelli che hanno finanziato la stessa.

Art. 11  
*(Responsabilità - Assicurazione)*

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo - Quadro.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione - qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 12  
*(Durata)*

Il presente Accordo Quadro ha una durata di quattro anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato con apposito atto scritto per un periodo concordato dalle Parti.

Art. 13  
*(Recesso)*

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con un preavviso di sei mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della parte destinataria.

La Parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare all'altra se intende recedere anche dalle Convenzioni Operative in corso.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici con riferimento ai rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.



Art. 14  
(Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna di non portare a conoscenza di terzi, senza l'accordo scritto dell'altra Parte, dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro.

L'impegno di cui sopra non si applica alle informazioni:

- a. che saranno di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che verranno successivamente rese note senza colpa o negligenza di chi le ha ricevute;
- b. che saranno comunicate all'altra Parte da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 15  
(Pubblicità)

A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

Art. 16  
(Informativa trattamento dati)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.




Art. 17  
(Foro competente)

Le Parti si impegnano a cercare di risolvere in via amichevole eventuali controversie. Ove ciò non sia possibile, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo Quadro, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello di Roma.

Roma, .....  
**21 APR. 2015**

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Il Presidente Prof. Luigi Nicolais



CoopCulture  
Il Presidente Dott.ssa Giovanni Barni

